



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI

**Responsabile di settore Simona MIGLIORINI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 15117 del 28-07-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 5926 - Data adozione: 27/03/2023**

Oggetto: CONSORZIO MAREMMANO CAVE Società Consortile a R.L. con stabilimento/attività posto in comune di Follonica (GR), località Cannavota. Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, di cui al Decreto Dirigenziale n. 14238 del 13/09/2018 della Regione Toscana, rilasciata con Atto Unico SUAP Città di Follonica n. 31173 del 14/09/2018. Riferimento SUAP Città di Follonica: 44670 del 08/11/2022. Identificativo univoco: 57983.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/03/2023



Signed by  
**SIMONA  
MIGLIORINI**  
C = IT

Numero interno di proposta: 2023AD006611

## IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Visto il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Vista la D.G.R.T. n. 1332 del 03/12/2018 “Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art. 23 D.P.G.R. 13/R-2017) e Tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli”;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. n. 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente” e s.m.i.;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e s.m.i.;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 “Semplificazione della documentazione di impatto acustico”;

Vista la L.R. n. 89/1998 “Norme in materia di inquinamento acustico” e s.m.i.;

Vista la D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013 “Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”;

Vista la D.G.R.T. n. 490 del 16/06/2014 “Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico”;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa” e s.m.i.;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 14238 del 13/09/2018 della Regione Toscana con il quale è stata adottata l'AUA a favore dell'impresa CONSORZIO MAREMMANO CAVE Società Consortile a R.L., P.IVA 01031050535, con sede legale in comune di Grosseto (GR), via Birmania, 148, e stabilimento in comune di Follonica (GR), località Cannavota, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Dato atto che l'Aua è stata rilasciata dal competente Sportello unico attività produttive con Atto Unico Suap della Città di Follonica n. 31173 del 14/09/2018;

Visto l'Atto Unico SUAP Città di Follonica n. 43399 del 18/11/2021 con il quale è stato preso atto della variazione del Legale Rappresentante dell'Impresa;

Vista l'istanza presentata in data 08/11/2022 al SUAP Città di Follonica acquisita al protocollo n. 428492 del 10/11/2022 dalla Regione Toscana (codice identificativo pratica 57983), successivamente integrata con la documentazione acquisita al protocollo n. 460092 del 28/11/2022 della Regione Toscana, con la quale l'impresa CONSORZIO MAREMMANO CAVE Società Consortile a R.L., P.IVA 01031050535, con sede legale in comune di Grosseto (GR), via Birmania, 148, relativa alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (Atto Unico SUAP Città di Follonica n. 31173 del 14/09/2018) adottata dalla Regione Toscana con D.D. n. 4238 del 13/09/2018 relativamente all'attività di produzione conglomerato bituminoso da materie prime esercitata nello stabilimento sito nel comune di Follonica, provincia di Grosseto, in località Cannavota;

Dato atto che con la suddetta istanza l'Impresa comunica la modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs n. 152/06, relativamente ai seguenti aspetti: variazione del combustibile utilizzato per l'alimentazione degli impianti, da olio BTZ a gas GPL; sostituzione/installazione di nuovi impianti (bruciatore e caldaie); richiesta per la fase emissiva identificata con la sigla E1 dell'esclusione del monitoraggio periodico sui contaminanti IPA e contestuale adeguamento ai criteri e valori limite fissati per la specifica attività svolta all'Allegato tecnico 2 del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA);

Dato atto altresì che in relazione al titolo abilitativo in materia di acustica, l'Impresa ha dichiarato la prosecuzione senza modifiche e l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo abilitativo come indicato nella sezione 5. *ISTANZA* del modulo AUA trasmesso;

Dato atto inoltre che l'Impresa ha dichiarato nell'istanza che l'attività non è soggetta alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

Vista la nota prot. n. 470729 del 05/12/2022 con la quale è stato richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale il contributo così come definito dalla D.G.R.T. n. 1332 del 03/12/2018;

Vista la nota prot. n. 35503 del 20/01/2023 con la quale, verificato che la precedente richiesta del 05/12/2022 non era stata consegnata al Dipartimento ARPAT di Grosseto, si è proceduto nuovamente alla richiesta di contributo nel confronti dello stesso Dipartimento;

Visti i contributi pervenuti e sotto riportati:

- contributo del Dipartimento A.R.P.A.T. di Grosseto, acquisito al protocollo n. 60217 in data 03/02/2023 dalla Regione Toscana, relativamente a quanto previsto dalla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e della salute;
- parere igienico sanitario/contributo dell'Azienda USL Toscana Sud Est acquisito al protocollo n. 15102 in data 10/01/2023 dalla Regione Toscana, relativamente alle competenze della Legge 833/78 in materia di inquinamento dell'atmosfera ed all'eventuale obbligo di convogliamento ed allontanamento all'esterno dell'ambiente di lavoro di emissioni diffuse, ai sensi degli artt. 269 e 270 del D.Lgs 152/2006;

Dato atto che la richiesta di escludere lo svolgimento del monitoraggio periodico sui contaminanti IPA per la fase emissiva identificata con la sigla E1 avanzata dall'Impresa, non risulta accoglibile, nel rispetto del contributo del Dipartimento A.R.P.A.T. di Grosseto sopra richiamato e sulla base dei criteri fissati all'Allegato tecnico 2 del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), che per tali contaminanti non prevede esoneri del monitoraggio e al punto 9. *IMPIANTI FISSI PER LA PRODUZIONE O LA FUSIONE DI MISCELE COMPOSTE DA BITUMI O DA CATRAMI E PRODOTTI MINERALI*, (...) dell'Allegato 2, Parte Seconda dello stesso Allegato tecnico 2 sopra richiamato, ne prevede appunto lo svolgimento, tra l'altro, conformemente alle condizioni

attualmente autorizzate all'Allegato "A" in materia di emissioni in atmosfera del D.D. AUA n. 14238 del 13/09/2018 della Regione Toscana;

Dato pertanto atto che per quanto riportato al punto precedente, relativamente al monitoraggio dei contaminanti IPA al punto emissivo E1, restano confermati il valore limite e la frequenza già autorizzati all'Allegato "A" del D.D. AUA n. 14238 del 13/09/2018 della Regione Toscana;

Considerato che il contributo richiesto al Comune di Follonica, non è pervenuto entro i termini stabiliti e che pertanto – sulla base di quanto disposto dalla sopra richiamata DGRT n. 1332 del 03/12/2018 e s.m.i. – si procede comunque a dar seguito al procedimento di AUA anche in assenza del medesimo;

Dato atto che in merito a quanto dichiarato dall'Impresa in materia di acustica è stata data informazione al Comune di Follonica con la suddetta nota prot. n. 470729 del 05/12/2022, anche ai fini degli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per eventuali segnalazioni;

Rilevato altresì che non sussistono, sulla base dell'iter istruttorio, motivazioni ostative alla conclusione dell'endoprocedimento di competenza del Settore ed all'adozione del decreto di aggiornamento dell'AUA, rimandando al Comune eventuali ulteriori verifiche sugli interessi coinvolti nell'ambito dei procedimenti amministrativi di propria competenza;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui di cui al Decreto Dirigenziale n. 14238 del 13/09/2018 della Regione Toscana (rilasciata con Atto Unico SUAP n. 31173 del 14/09/2018), per lo stabilimento posto nel comune di Follonica (GR), località Cannavota;

Dato atto che il presente Decreto è stato redatto sulla base delle risultanze istruttorie agli atti ed è stato verificato dalla Posizione Organizzativa competente;

#### DECRETA

1. di modificare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
2. di confermare il titolo abilitativo in materia di acustica "comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)", come già ricompreso nel D.D. n. 11811 del 17/07/2018 della Regione Toscana;
3. di aggiornare pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento posto nel comune di Grosseto (GR), località Cannavota, di cui al Decreto Dirigenziale n. 14238 del 13/09/2018 della Regione Toscana (rilasciata con Atto Unico SUAP n. 31173 del 14/09/2018), oggetto di variazione del legale rappresentante del 05/11/2021 di cui all'Atto Unico SUAP n. 43399 del 18/11/2021, adottata a favore dell'impresa CONSORZIO MAREMMANO CAVE Società Consortile a R.L., P.IVA 01031050535, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede legale in comune di Grosseto (GR), via Birmania, 148 e che, sulla base di quanto sopra, ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art. 3 c. 1 del DPR 59/2013, i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
  - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
4. di sostituire l'Allegato "A" relativo alle emissioni in atmosfera, del D.D. n. 14238/2018 della Regione Toscana, con l'Allegato "A1 - Emissioni in atmosfera", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prende atto delle modifiche richieste dall'Impresa;

5. di dare atto che il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato "A1 - Emissioni in atmosfera", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, sono riconfermate tutte le altre indicazioni e condizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.D. n. 14238/2018 della Regione Toscana rilasciata con Atto Unico SUAP Città di Follonica n. 31173 del 14/09/2018;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 che il presente provvedimento non modifica la durata dell'AUA di cui al D.D. n. 14238/2018 della Regione Toscana, rilasciata dal SUAP Città di Follonica con Atto Unico n. 31173 del 14/09/2018;
8. di specificare che il provvedimento rilasciato dal competente SUAP dovrà essere conservato presso lo stabilimento, unitamente all'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al Decreto Dirigenziale n. 14238/2018 della Regione Toscana (rilasciata con Atto Unico SUAP n. 31173 del 14/09/2018) e alla successiva presa d'atto di variazione del legale rappresentante di cui all'Atto Unico SUAP n. 43399 del 18/11/2021, a disposizione delle autorità di controllo;
9. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP Città di Follonica, anche ai fini di eventuali controlli di competenza in merito a quanto precisato ai successivi punti 10 e 11, il quale provvederà a inviare copia dell'atto autorizzativo, indicando la data di notifica all'Impresa richiedente, al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;
10. di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati non ricompresi in AUA, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;
11. di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal DPR 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi come sopra specificati e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
12. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in premessa, per i titoli abilitativi sostituiti dalla presente AUA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A1*

*Emissioni in atmosfera*

*93d3465d99c386e28506f6804146a8ae0bb0d4f64f7d55d4ad4be15c3bd313f9*

## CERTIFICAZIONE



*sottoscritto elettronicamente*

Signed by SIMONATTI  
GIACOMO  
C = IT  
O = Regione Toscana

Allegato A1 - Emissioni in atmosfera

PARTE DESCRITTIVA

L'impresa CONSORZIO MAREMMANO CAVE Società Consortile a R.L. ha presentato in data 08/11/2022 al SUAP Città di Follonica, l'istanza, acquisita al protocollo n. 428492 del 10/11/2022 dalla Regione Toscana e successivamente integrata con la documentazione acquisita al protocollo n. 460092 del 28/11/2022 della Regione Toscana, relativa alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Regione Toscana con D.D. n. 4238 del 13/09/2018 (Atto Unico SUAP Città di Follonica n. 31173 del 14/09/2018) per l'attività di produzione conglomerato bituminoso da materie prime esercitata nello stabilimento sito nel comune di Follonica, provincia di Grosseto, in località Cannavota.

Con la suddetta documentazione integrativa acquisita al protocollo RT n. 460092 del 28/11/2022, è stato trasmesso un quadro riepilogativo delle emissioni dello stabilimento aggiornato, in particolare relativamente al valore limite del contaminante Ossidi di Zolfo.

La modifica è relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs n. 152/06, per i seguenti aspetti:

- variazione del combustibile utilizzato per l'alimentazione degli impianti termici dello stabilimento, da olio BTZ a gas GPL;
- sostituzione del bruciatore ad olio combustibile di potenza termica nominale autorizzata pari ad 8,141 MW con un nuovo bruciatore a gas GPL/metano di potenza termica pari a 10,440 MW. Rimane invariata la funzione del bruciatore di fornire il calore al processo di essiccazione degli inerti in forno rotante riscaldato e successiva miscelazione con bitume, fresato e filler, da cui si origina l'emissione identificata con la sigla E1 a cui afferiscono anche gli sfiati dei silos di raccolta del filler e del bitume;
- sostituzione della caldaia di riscaldamento del bitume con potenza termica nominale di 0,35 MW, con un nuovo impianto di potenza termica nominale da 0,58 MW, di cui al punto emissivo E2, e installazione di una nuova caldaia utilizzata per il riscaldamento del circuito ad acqua che tiene in temperatura il vaporizzatore, con potenza termica nominale di 0,2 MW e che origina il nuovo punto emissivo E3. Per tali impianti l'Impresa dichiara l'applicazione dell'art. 272, c. 1 del D.Lgs. 152/06, quali impianti e attività in deroga di cui alla lettera dd), punto 1, Parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta dello stesso decreto;
- richiesta dell'esclusione del monitoraggio periodico sul contaminante IPA per la fase emissiva identificata con la sigla E1, relativa al forno essiccatore inerti, al tamburo miscelazione bitume e a sfiati silos raccolta filler e bitume. Tale richiesta è stata presentata sulla base di quanto indicato alla nota \*\*\* presente tra le *Note alla Tabella 1* dell'Allegato "A" al D.D. n. 14238 del 13/09/2018 della Regione Toscana;
- adeguamento dell'attività svolta presso lo stabilimento, ai criteri e valori limite fissati in Allegato 2 (allegato tecnico) al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA), approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72;

Acquisito ai fini istruttori il contributo tecnico con condizioni del Dipartimento A.R.P.A.T. di Grosseto, acquisito al protocollo n. 60217 del 03/02/2023 dalla Regione Toscana, relativamente a quanto previsto dalla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e della salute, dal quale emerge quanto segue: "... **Si osserva** che con l'entrata in vigore del nuovo allegato tecnico (allegato 2 al PRQA della Regione Toscana) il parametro IPA è stato inserito tra gli inquinanti da monitorare per questo tipo di impianti (come da punto 9 All.2 al PRQA della Regione Toscana) in più, sempre nello stesso allegato tecnico al PRQA al cap. 5 Monitoraggi e controlli delle emissioni è riportato che: "Ad



*eccezione delle emissioni nelle quali sono presenti sostanze appartenenti alle Tabelle A1 e A2 i camini per i quali si dimostri, anche sulla base di calcoli, un flusso di massa inferiore ad 1/20 del valore di soglia di rilevanza della classe d'inquinante corrispondente non sono soggetti ad a monitoraggio di competenza del gestore". Pertanto, essendo gli IPA appartenenti alla Tabella A1 sopra citata, non possono essere esclusi dal monitoraggio periodico.*

### **Conclusioni**

*Per quanto sopra, si propone all'autorità competente di autorizzare il cambio di combustibile e le modifiche impiantistiche sopra elencate, autorizzando il nuovo quadro emissivo così come presentato dal proponente, fatta eccezione per il parametro IPA che dovrà essere monitorato, come richiesto dall'attuale normativa regionale sulle emissioni in atmosfera, con il VLE e la frequenza di monitoraggio già presenti nell'Allegato A del D.D. n. 14238 del 13/09/2018 di autorizzazione dell'impianto in oggetto.*

### **Prescrizioni tecniche generali per le Emissioni Convogliate**

*Per quanto riguarda l'accessibilità ai camini ed i metodi di campionamento ed analisi, visti i cambiamenti della normativa occorsi, si ritiene che le prescrizioni tecniche generali dell'autorizzazione in modifica siano aggiornate come di seguito:*

- I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si deve far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con D.G.R.T 1° luglio 2013, n. 528 ricognitiva delle norme tecniche di settore.*
- Per quanto riguarda l'altezza dei camini, dovranno essere rispettati i requisiti minimi riportati al Punto 4 dello All 2 al PRQA della Regione Toscana.*
- Per quanto riguarda i requisiti tecnici delle postazioni per il prelievo e la misura delle emissioni si chiede il rispetto della norma UNI EN 15259:2008 "Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione" ed eventuali s.m.i.*
- I prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati in conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*
- Per i metodi di campionamento ed analisi, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i ed all'Elenco ricognitivo dei metodi di campionamento e analisi per le emissioni in atmosfera" aggiornato, pubblicato nel sito web di ARPAT.*
- il metodo da applicare per il campionamento e analisi è quello della revisione vigente al momento del campionamento analisi;*
- è accettato un anno di tempo dall'emissione della revisione dell'elenco metodi per l'adeguamento ad un nuovo metodo inserito nella revisione stessa.*
- Nel caso in cui fossero segnalati ripetuti fenomeni di molestia olfattiva originati dall'attività produttiva, verificati da parte di pubblico ufficiale rispetto al principio della "stretta tollerabilità", la problematica olfattiva sarà trattata, con prescrizioni sito-specifiche, atte alla sua mitigazione, come da art. 272-bis della Parte Quinta del D.L.gs 152/06 e s.m.i. ...".*

Nel rispetto del contributo del Dipartimento A.R.P.A.T. di Grosseto del 03/02/2023 sopra richiamato e sulla base dei criteri fissati all'Allegato tecnico 2 del PRQA, come altresì chiaramente evidenziato dallo stesso Dipartimento, la richiesta dell'Impresa di escludere lo svolgimento del monitoraggio periodico sul contaminante IPA al punto emissivo E1, non risulta accoglibile. Restano pertanto confermati il valore limite e la frequenza del monitoraggio già autorizzati all'Allegato "A" del D.D.

AUA n. 14238 del 13/09/2018 della Regione Toscana che risultano conformi con quanto previsto dallo stesso PRQA, in particolare, al punto 9. *IMPIANTI FISSI PER LA PRODUZIONE O LA FUSIONE DI MISCELE COMPOSTE DA BITUMI O DA CATRAMI E PRODOTTI MINERALI*, (...) dell'Allegato 2, Parte Seconda dello stesso Allegato tecnico 2 sopra richiamato. Vengono accolte le modifiche inerenti la variazione del combustibile utilizzato per l'alimentazione degli impianti termici dello stabilimento, da olio BTZ a gas GPL e la sostituzione/installazione dei nuovi impianti (bruciatore e caldaie). A tal riferimento viene preso atto che per E2 e per E3 è applicabile quanto previsto dall'art. 272, c. 1 del D.Lgs. 152/06, per impianti e attività in deroga di cui alla lettera dd), punto 1, Parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta dello stesso decreto e per E1, fermo restando la conferma del monitoraggio sul contaminante IPA come sopra precisato, viene preso atto dell'adeguamento ai criteri e valori limite fissati al punto 9. *IMPIANTI FISSI PER LA PRODUZIONE O LA FUSIONE DI MISCELE COMPOSTE DA BITUMI O DA CATRAMI E PRODOTTI MINERALI*, (...) dell'Allegato 2, Parte Seconda, dell'Allegato tecnico 2 del PRQA.

### PREMESSA

I punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si può far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Delibera n. 528 nella seduta del 1 luglio 2013 ricognitiva delle norme tecniche di settore.

### PRESCRIZIONI:

Le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento dell'impresa CONSORZIO MAREMMANO CAVE Società Consortile a R.L. ubicato in località Cannavota, nel comune di Follonica (GR), sono autorizzate così come risultano descritte in TABELLA 1 (*Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni*), con le seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere rispettati i valori limite alle emissioni di cui alla seguente TABELLA 1 (*Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni – Mitigazioni emissioni diffuse*):

## Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006

TABELLA 1 - Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni – Mitigazioni emissioni diffuse

Sigla	Origine	Portata	Sez.	Velocità	Temp.	Altezza	Durata		Inquinante	Valori Limite		Periodicità autocontrolli
		Nm³/h	m²	m/s	°C	m	h/g	g/a		mg/Nm³	kg/h	
E1(*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forno essiccatore inerti</li> <li>Tamburo miscelazione bitume</li> <li>Sfiati silos raccolta filler e bitume</li> </ul>	26500	0,283	31	110	7	6	240	Polveri	15	/	Annuale
									Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	400	/	
									Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	400	/	
									COT	100	/	
									IPA	0,1	/	Semestrale
E2	Caldaia a condensazione alimentata a GPL di potenza termica nominale 0,58 MW	Impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, c. 1 del D.Lgs. 152/06, di cui alla lettera dd), punto 1, Parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta dello stesso										
E3	Caldaia a condensazione alimentata a GPL di potenza termica nominale 0,203 MW	Impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272, c. 1 del D.Lgs. 152/06, di cui alla lettera dd), punto 1, Parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta dello stesso										
Ed1	Transito mezzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limitazione delle aree non asfaltate</li> <li>Limitazione della velocità dei mezzi</li> </ul>										
Ed2	Formazione e deposito delle materie prime in cumuli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limitazione delle aree dei cumuli</li> <li>Limitazione delle attività di movimentazione alle giornate non ventose</li> <li>Installazione di impianto di irrorazione automatico</li> <li>Limitazione dell'area di cantiere con barriere antivento sia naturali che artificiali</li> </ul>										
Ed3	Carico predosatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limitazione delle attività di movimentazione alle giornate non ventose</li> <li>Installazione di impianto di irrorazione automatico</li> <li>Limitazione dell'area di cantiere con barriere antivento sia naturali che artificiali</li> </ul>										

**Note alla Tabella 1:**

Semestrale: dovranno essere effettuati due controlli analitici annuali delle emissioni, distanziati da un periodo di sei mesi ( $\pm 60$  giorni) [Periodicità già prescritta Allegato "A" della D.D. AUA n. 14238 del 13/09/2018 della Regione Toscana];

Annuale: dovrà essere effettuato un controllo analitico annuale dell'emissione. Potrà quindi intercorrere tra due campionamenti un periodo massimo di dodici mesi ( $\pm 60$  giorni) [Periodicità già prescritta Allegato "A" della D.D. AUA n. 14238 del 13/09/2018 della Regione Toscana];

(\*): Per l'emissione E1, i valori limite sono riferiti ad un tenore d'ossigeno nell'effluente gassoso del 17% [Punto 9. IMPIANTI FISSI PER LA PRODUZIONE O LA FUSIONE DI MISCELE COMPOSTE DA BITUMI O DA CATRAMI E PRODOTTI MINERALI, (...) dell'Allegato 2, Parte Seconda, dell'Allegato tecnico 2 del PRQA];

Ed1 – Ed2 – Ed3 (emissioni diffuse): per tali fasi non essendo stata comunicata alcuna variazione sono state confermate le condizioni già autorizzate Allegato "A" della D.D. AUA n. 14238 del 13/09/2018 della Regione Toscana;

- Dovrà essere rispettata la periodicità del monitoraggio delle emissioni di cui alla TABELLA 1. L'obbligo e la periodicità dei rilevamenti di cui alla TABELLA 1 potranno essere rivalutati, su istanza di parte, dopo completa caratterizzazione delle emissioni non prima di due anni dal rilascio dell'autorizzazione e comunque a seguito dell'effettuazione di almeno due controlli consecutivi con la frequenza indicata in TABELLA 1;
- Dovrà essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato nella seguente TABELLA 2 (*Manutenzione impianti di abbattimento*):

TABELLA 2 - *Manutenzione impianti di abbattimento*

Sigla	Origine	Impianto di abbattimento	Frequenza e/o condizioni per la manutenzione ordinaria
E1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forno essiccatore inerti</li> <li>Tamburo miscelazione bitume</li> <li>Sfiati silos raccolta filler e bitume</li> </ul>	Filtro a maniche di tessuto con abbattitore vibrante	Secondo indicazione del costruttore, sia comunque garantita la massima efficienza e la perfetta funzionalità durante tutte le fasi delle lavorazioni.

La Ditta dovrà effettuare i necessari interventi di manutenzione agli impianti di abbattimento per garantire la perfetta efficienza degli stessi.

4. Dovranno essere adottati i seguenti REGISTRI, aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento:

4.a. In conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovrà essere adottato il **registro delle analisi**. Al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso;

4.b. In conformità al punto 2.8 dell'allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovrà essere adottato il **registro degli interventi sugli impianti di abbattimento**. Unitamente a quest'ultimo registro dovrà essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento. Sul "Registro della manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento", devono essere riportati anche gli interventi che non causano un'interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento. Nel caso che gli interventi di manutenzione siano stati effettuati da ditte esterne, la Ditta dovrà conservare la relativa documentazione che attesti la tipologia di intervento effettuato;

5. AUTOCONTROLLI:

5.a. Ai fini delle verifiche dei valori limite assegnati, i prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati o comunque riferendo condizioni di funzionamento degli stessi diverse ma egualmente idonee alla verifica dei valori limite alle emissioni assegnati. In conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. i campionamenti dovranno prevedere almeno tre letture consecutive riferite ad un ora di funzionamento degli impianti.

5.b. I tempi di campionamento dovranno in ogni caso essere quelli previsti dal metodo di prova, qualora indicati esplicitamente dal metodo stesso; qualora invece il metodo specifico, nell'ultima revisione disponibile, non indichi i tempi di campionamento, il campionamento dovrà comunque durare almeno per il tempo necessario al raggiungimento della rappresentatività e della significatività del confronto con il valore limite di emissione;

5.c. La ditta dovrà segnalare via PEC almeno 15 gg prima del giorno fissato ad ARPAT Dipartimento di Grosseto quanto segue:

- la data e l'ora in cui intende effettuare i prelievi per consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento;
- il nome e il recapito telefonico del laboratorio che svolgerà le analisi;

5.d. Per i metodi di campionamento e di analisi, si applicano i metodi indicati sul sito web dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Toscana;

6. CAMINI:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006

- 6.a. I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. L'altezza dovrà essere superiore all'altezza del colmo del tetto da cui fuoriescono;
  - 6.b. I camini delle emissioni, per le quali è previsto un controllo analitico, devono essere provvisti di idonee prese per le misure ed i campionamenti, secondo quanto previsto dalle metodiche in vigore. Le postazioni e i percorsi dovranno essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure eseguiti secondo le metodiche ufficiali (norme di legge, UNI/UNICHIM, NIOSH, ISTISAN, etc.);
  - 6.c. Le sorgenti emissive sottoposte ad autorizzazione dovranno essere contraddistinte con etichetta o contrassegno ben visibile, in prossimità del foro di prelievo, che indichi l'esatta sigla dell'emissione come contraddistinta in autorizzazione e nella planimetria delle stabile depositata agli atti della Regione Toscana;
7. Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana - Direzione Ambiente e Energia - Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e ARPAT, entro le otto ore successive, fornendo unitamente dettagliate informazioni sulle azioni che si intende intraprendere per rientrare nei limiti emissivi autorizzati. Fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore dovrà dare evidenza della risoluzione dell'anomalia mediante idonea documentazione prevedendo, se necessario, ad effettuare un controllo analitico dando preavviso di almeno 7 gg lavorativi alla Regione Toscana - Direzione Ambiente Energia - Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali e ad ARPAT;
  8. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avviamento e di arresto;
  9. Le velocità di cattura ai punti di convogliamento dovranno essere tali da evitare, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse nell'ambiente, tenuto anche conto dei flussi dovuti ai ricambi d'aria. Tutti i sistemi di captazione devono essere mantenuti in modo da permettere un corretto convogliamento delle emissioni;
  10. ULTERIORI PRESCRIZIONI di cui al contributo ARPAT acquisito al protocollo n. 60217 del 03/02/2023 dalla Regione Toscana:
    - i punti di prelievo dei campioni per le analisi alle emissioni dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si deve far riferimento al documento "Requisiti tecnici delle postazioni di prelievo per le emissioni in atmosfera" approvato dalla Giunta Regionale Toscana con D.G.R.T del 1 luglio 2013, n. 528, ricognitiva delle norme tecniche di settore;
    - per quanto riguarda l'altezza dei camini, dovranno essere rispettati i requisiti minimi riportati al Punto 4 dell'Allegato tecnico 2 al PRQA della Regione Toscana;
    - per quanto riguarda i requisiti tecnici delle postazioni per il prelievo e la misura delle emissioni si chiede il rispetto della norma UNI EN 15259:2008 "Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione" ed eventuali s.m.i.;
    - i prelievi dei campioni al camino dovranno essere effettuati in conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006

- per i metodi di campionamento ed analisi, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e all'“Elenco ricognitivo dei metodi di campionamento e analisi per le emissioni in atmosfera” aggiornato, pubblicato nel sito web di ARPAT;
- il metodo da applicare per il campionamento e analisi è quello della revisione vigente al momento del campionamento analisi;
- è accettato un anno di tempo dall'emissione della revisione dell'elenco metodi per l'adeguamento ad un nuovo metodo inserito nella revisione stessa;
- nel caso in cui fossero segnalati ripetuti fenomeni di molestia olfattiva originati dall'attività produttiva, verificati da parte di pubblico ufficiale rispetto al principio della “stretta tollerabilità”, la problematica olfattiva sarà trattata, con prescrizioni sito-specifiche, atte alla sua mitigazione, come da art. 272-bis della Parte quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i..